



COMUNICATO STAMPA n. 149/23

Lussemburgo, 28 settembre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-692/20 | Commissione/Regno Unito (Marcatura fiscale dei gasoli)

La Corte di giustizia condanna il Regno Unito a una somma forfettaria di 32 milioni di euro per non aver vietato l'uso di carburante marcato ai fini della navigazione privata da diporto entro il termine impartito dalla Commissione

Il Regno Unito si è conformato alla sentenza che ha accertato il primo inadempimento solo in corso di causa, e questo è avvenuto dopo un periodo di quasi tre anni

Con sentenza del 17 ottobre 2018 ¹, la Corte di giustizia ha dichiarato che il Regno Unito, autorizzando l'utilizzo di carburante marcato (mediante l'aggiunta di un colorante) per la propulsione di imbarcazioni private da diporto, anche quando tale carburante era soggetto alla normale aliquota d'imposta, ha violato il diritto dell'Unione.

Infatti, secondo una direttiva dell'Unione ², la marcatura fiscale mira a facilitare l'identificazione del gasolio non soggetto alla normale aliquota d'imposta, come quello delle imbarcazioni commerciali. Tale obiettivo non può essere conseguito se la marcatura può essere utilizzata anche per il gasolio destinato ad usi soggetti all'aliquota normale d'imposta, come quello impiegato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto.

La Commissione ha inviato una lettera di diffida al Regno Unito invitandolo a presentare le sue osservazioni in merito all'esecuzione della sentenza di accertamento del primo inadempimento e, a tal fine, gli ha impartito un termine di risposta di quattro mesi a decorrere dalla ricezione di tale lettera, vale a dire entro il 15 settembre 2020. A tale data, questo Stato era già receduto dall'Unione. Nondimeno, il diritto dell'Unione e pertanto la direttiva in questione si applicavano ancora nel Regno Unito nel suo complesso durante il periodo transitorio, che veniva a scadenza solo il 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021 il diritto dell'Unione è applicabile a tale Stato solo per quanto riguarda l'Irlanda del Nord.

La Commissione, ritenendo che il Regno Unito non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi, in tempo utile, alla sentenza di accertamento del primo inadempimento, il 21 dicembre 2020 ha proposto dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento contro tale Stato chiedendo, da un lato, di dichiarare che quest'ultimo era venuto meno al suo obbligo di conformarsi a detta sentenza e, dall'altro, di infliggergli talune sanzioni pecuniarie, e precisamente una penalità giornaliera e una somma forfettaria.

Poiché, a partire dal 1° ottobre 2021, l'utilizzo di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto è vietato in Irlanda del Nord, la Commissione ha rinunciato alla sua domanda di imporre una penalità giornaliera al Regno Unito. Per contro, essa ha mantenuto la sua domanda diretta alla condanna di tale Stato al pagamento di una somma forfettaria.

¹ Sentenza del 17 ottobre 2018, Commissione/Regno Unito, [C-503/17](#).

² Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU 1995, L 291, pag. 46).

Con la sua odierna sentenza, la Corte constata, da un lato, che **il Regno Unito è venuto meno al suo obbligo di adottare tutte le misure necessarie all'esecuzione della sentenza di accertamento del primo inadempimento entro il termine impartito dalla Commissione**, vale a dire entro il 15 settembre 2020 e, dall'altro, che **l'inadempimento non è perdurato fino all'esame dei fatti di causa da parte della Corte**.

Secondo la Corte, **è evidente che il Regno Unito non ha adottato tutte le misure necessarie al fine di dare esecuzione a suddetta sentenza entro tale termine**. In proposito, essa respinge l'argomento di tale Stato secondo cui la lettera di diffida e il ricorso della Commissione erano prematuri. Inoltre, la Corte ritiene che la mancata esecuzione di tale sentenza non possa essere giustificata da eventuali difficoltà connesse alla procedura legislativa, alle elezioni generali, alle consultazioni pubbliche, alle caratteristiche geografiche, alle difficoltà di fornire al contempo carburante marcato e carburante non marcato, o, ancora, alla pandemia di Covid-19.

In ordine alla domanda di infliggere una **somma forfettaria** al Regno Unito, la Corte tiene conto della gravità dell'infrazione, della sua durata e della capacità finanziaria di tale Stato.

Per quanto riguarda la **gravità dell'infrazione**, la Corte ricorda l'importanza della norma violata ai fini dell'instaurazione del mercato interno. Inoltre, essa rileva che tanto i cittadini britannici che volevano recarsi nelle acque degli Stati membri vicini quanto i cittadini di tali Stati membri che volevano recarsi nelle acque del Regno Unito e dovevano ivi rifornirsi di carburante marcato prima del loro rientro rischiavano di trovarsi in difficoltà in occasione dei controlli da parte delle autorità dei medesimi Stati membri e, in particolare, di vedersi infliggere ammende da parte di tali autorità.

A tal proposito, la Corte ricorda che le difficoltà pratiche adottate dal Regno Unito non possono essere considerate una circostanza attenuante. Lo stesso vale per quanto riguarda la cooperazione di tale Stato con la Commissione nel corso del procedimento precontenzioso, in quanto solo una cooperazione caratterizzata da iniziative che attestino l'intenzione di conformarsi nel più breve tempo possibile alla sentenza di condanna per inadempimento in questione potrebbe essere presa in considerazione a tal fine.

Per contro, la Corte ammette, quale circostanza attenuante, anzitutto, il fatto che il Regno Unito abbia adottato una serie di misure sia prima della proposizione del presente ricorso sia in corso di causa al fine di dare esecuzione alla sentenza di accertamento del primo inadempimento. Inoltre, **la conseguenza dell'inadempimento è affievolita a partire dal 1° gennaio 2021, giacché, a partire da tale data, la direttiva di cui trattasi è ormai applicabile a detto Stato soltanto per quanto riguarda l'Irlanda del Nord**. Infine, la Corte prende altresì in considerazione, in tale contesto, il fatto che il Regno Unito non abbia, in precedenza, mai omesso di dare esecuzione a una sentenza di condanna per inadempimento pronunciata dalla Corte.

Quanto alla **durata dell'infrazione**, sono trascorsi quasi tre anni fra la pronuncia della sentenza di accertamento del primo inadempimento e la sua esecuzione da parte del Regno Unito.

In ordine alla **capacità finanziaria del Regno Unito**, è vero che, a partire dal 1° gennaio 2021, l'inadempimento di cui è causa interessa ormai soltanto l'Irlanda del Nord. Tuttavia, sono le autorità del Regno Unito, e non quelle dell'Irlanda del Nord, ad essere responsabili della corretta attuazione del diritto dell'Unione nell'Irlanda del Nord. Pertanto, la circostanza che il Regno Unito non sia più uno Stato membro dal 1° febbraio 2020 non incide sulla valutazione della sua capacità finanziaria, cosicché non occorre applicare ad esso un trattamento diverso da quello riservato agli Stati membri sotto tale profilo.

Pertanto, una sanzione nei confronti del Regno Unito calcolata tenendo conto del solo prodotto interno lordo (PIL) dell'Irlanda del Nord, per quanto riguarda la persistenza dell'inadempimento dopo la fine del periodo di transizione, non sarebbe sufficientemente dissuasiva e quindi non potrebbe consentire di raggiungere l'obiettivo di prevenire in modo efficace la futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione. Inoltre, nei limiti in cui il fatto che dalla fine del periodo di transizione il diritto dell'Unione sia applicabile al Regno Unito solo per quanto riguarda l'Irlanda del Nord costituisce una circostanza attenuante che svolge un ruolo nella valutazione della gravità dell'inadempimento, è ingiustificato tenere nuovamente conto di

tale circostanza nella valutazione della capacità finanziaria del Regno Unito.

Secondo la Corte, **occorre pertanto prendere in considerazione il PIL del Regno Unito nel suo complesso per tutto il periodo dell'infrazione al fine di determinare la sua capacità finanziaria** e, questo, tenendo conto dell'evoluzione recente di detto PIL.

Di conseguenza, la Corte condanna il Regno Unito a versare alla Commissione la somma forfettaria di 32 milioni di euro.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

